Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° **Roma - Martedì, 17 luglio 1928 - Anno VI** **Numero 165**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza devo essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1977.

LEGGE 14 giugno 1928, n. 1463.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione dell'ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione dell'ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1978.

LEGGE 14 giugno 1928, n. 1459.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2122, che modifica il R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1613, recante norme per l'assegnazione di nomi ai bastimenti di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2122, che modifica il R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1613, recante norme per l'assegnazione di nomi ai bastimenti di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1979.

LEGGE 14 giugno 1928, n. 1460.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca una nuova proroga ai termini per l'applicazione del R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca una nuova proroga ai termini per l'applicazione del R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1980.

LEGGE 14 giugno 1928, n. 1461.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, che reca norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, che reca norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1981.

LEGGE 14 giugno 1928, n. 1462.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1566, contenente modificazioni alle norme esistenti circa il trattamento da farsi ai telegrammi emessi dal Corpo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1566, contenente modificazioni alle norme esistenti circa il trattamento da farsi ai telegrammi emessi dal Corpo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1982.

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. 1542.

Radiazione della Regia nave « Archimede » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave sussidiaria « Archimede » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 30 giugno 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 100. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1983.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1544.

Distacco dal comune di Garbagna della frazione Cà di Borella, aggregazione di questa al comune di Avolasca e delimitazione di confini fra i comuni di Garbagna e Avolasca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La frazione Ca' di Borella è staccata dal comune di Garbagna e aggregata a quello di Avolasca.

Il confine fra i comuni di Garbagna e di Avolasca è delimitato in conformità della pianta planimetrica, vistata in data 3 maggio 1928 dall'ingegnere capo del Genio civile di Alessandria.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Alessandria è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali fra i comuni di Garbagna e di Avolasca, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta col precedente art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 104. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1984.

REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. 1535.

Approvazione dell'Accordo telegrafico fra l'Italia e la Francia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 17 della Convenzione telegrafica internazionale di S. Pietroburgo, approvata col R. decreto 1° giugno 1876, n. 3163;
Visto l'art. 82 del regolamento telegrafico internazionale (revisione di Parigi), approvato col R. decreto 13 agosto 1926, n. 1507;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo telegrafico fra l'Italia e la Francia, firmato a Roma il 20 gennaio 1927 - Anno V, ed a Parigi il 22 febbraio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 94. — SIROVICH.

Arrangement télégraphique entre la France et l'Italie.

En vertu des dispositions de l'article 17 de la Convention télégraphique internationale de St. Petersbourg, les soussignés ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes:

Article 1.

Pour les télégrammes ordinaires échangés directement entre la France (Continent et Corse), d'une part, et l'Ita-

lie, d'autre part, les taxes terminales de chaque Administration sont fixées conformément aux indications du tableau A, annexé au Règlement télégraphique international.

Article 2.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux télégrammes échangés entre l'Algérie, d'une part, et l'Italie, d'autre part, par la voie des câbles atterrissant en France.

Toutefois, ces correspondances seront, en outre, passibles de la taxe de transit des câbles franco-algériens, indiquée au tableau *A* et dont le montant sera exclusivement attribué à la France.

Article 3.

Les télégrammes échangés entre la France et l'Italie qui, par suite d'interruption des lignes directes, emprunteraient le réseau d'une Administration étrangère ne seront soumis à aucune surtaxe, le prix du transit restant, s'il y a lieu, à la charge de l'Administration expéditrice.

Les télégrammes intérieurs de chaque Pays qui, par suite d'interruption momentanée de ses propres lignes, auraient à emprunter, pour être acheminés sur leur destination, les lignes télégraphiques de l'autre Pays, seront transmis gratuitement par les bureaux de ce dernier.

Article 4.

Les télégrammes échangés entre la France et l'Italie, d'une part, et la Suisse, d'autre part, qui, par suite d'interruption totale des communications directes franco-suisses ou italo-suisses ou d'insuffisance notoire des dites communications, transiteraient par les lignes italiennes ou françaises seront transmis gratuitement sur ces dernières lignes.

Article 5.

Les dispositions de la Convention internationale de St. Petersbourg et du Règlement de service en vigueur seront applicables aux relations directes entre la France et l'Italie dans tout ce qui n'est pas réglé par les articles ci-dessus.

Article 6.

Le présent arrangement restera en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois à partir du jour où la dénonciation en sera faite par l'une des parties intéressées.

Fait en double expédition.

Pour la France:

Le Secrétaire Général des Postes Télégraphes et Téléphones:
Paris, le 22 février 1927.
DELETÊTE.

Pour l'Italie:

Le Directeur Général des Postes et des Télégraphes:
Rome, le 20 janvier 1927-V
G. PESSION.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 1985.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1548.

Autorizzazione al comune di Badia a modificare la propria denominazione in quella di « Badia Pavese ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 25 marzo 1928, con cui il podestà di Badia, in esecuzione della propria deliberazione 4 marzo 1928, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in quella di « Badia Pavese »;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Regia commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Pavia, con la deliberazione 11 febbraio 1928, adottata con i poteri del Consiglio provinciale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Badia, in provincia di Pavia, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Badia Pavese ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 108. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1986.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1549.

Autorizzazione al comune di Castelli Calepio a mutare la denominazione della frazione Calepio in quella di « Castel de' Conti ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda con cui il podestà di Castelli Calepio, in esecuzione della deliberazione 30 dicembre 1927, ha chiesto l'autorizzazione a mutare la denominazione della frazione Calepio in « Castel de' Conti »;

Veduto il parere favorevole espresso dal commissario prefettizio per la temporanea amministrazione della provincia di Bergamo con deliberazione 13 marzo 1928;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, nonchè il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Castelli Calepio è autorizzato a mutare la denominazione della frazione Calepio in « Castel de' Conti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 109. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1987.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1928, n. **1564.**

Aumenti di assegnazioni per contributi per acquedotti, opere igieniche ed edifici scolastici nell'Italia meridionale ed insulare (esclusa la Sardegna).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti 22 giugno 1926, n. 8989, e 30 giugno 1927, n. 112678-417 con i quali furono stabiliti i limiti degli stanziamenti da inscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per contributi erariali relativi all'edilizia scolastica nell'Italia meridionale ed insulare;

Visti il decreto 9 giugno 1926 del Ministero delle finanze e il decreto Interministeriale 30 gennaio 1927, n. 103740, con i quali furono determinati i limiti degli stanziamenti da inscrivere nello stesso bilancio dei lavori pubblici per contributi relativi ad acquedotti, fognature ed altre opere igieniche nell'Italia meridionale ed insulare;

Ritenuta l'urgente necessità di dare incremento alle costruzioni di edifici scolastici, di acquedotti e di altre opere igieniche nell'Italia meridionale ed insulare, e di conseguenza di aumentare opportunamente le assegnazioni vigenti per concessioni di contributi;

Visto il R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827;

A mente dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alle assegnazioni di cui ai citati decreti Ministeriali 22 giugno 1926, n. 8989, e 30 giugno 1927, numero 112678-417, sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per contributi erariali relativi alla edilizia scolastica nell'Italia meridionale ed insulare, esclusi i Comuni di cui alla tabella n. 1 allegata al testo unico delle leggi sul terremoto (decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1339), la somma di L. 400,000 nell'esercizio 1928-1929, progressivamente aumentata di L. 400,000 per ognuno degli esercizi dal 1929-1930 a tutto il 1935-1936, fino a raggiungere in quest'ultimo esercizio e nei successivi la cifra massima di L. 3,200,000.

Art. 2.

In aggiunta alle assegnazioni di cui al citato decreto 9 giugno 1926 del Ministero delle finanze e al decreto Interministeriale 30 gennaio 1927, n. 103740, sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per contributi erariali relativi ad acquedotti, fognature ed altre opere igieniche nell'Italia meridionale ed insulare, esclusa la Sardegna e i Comuni di cui alla menzionata tabella n. 1 allegata al testo unico delle leggi sul terremoto, la somma di L. 600,000 nell'esercizio 1928-1929, progressivamente aumentata di L. 600,000 in ciascuno degli esercizi successivi dal 1929-30 a tutto il 1935-36, fino a raggiungere in quest'ultimo esercizio e nei successivi la cifra massima di lire 4,800,000.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 124. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1988.**

REGIO DECRETO 6 maggio 1928, n. **1553.**

Modifica al R. decreto 30 novembre 1913, n. 1368, relativo alla composizione della Commissione esaminatrice per i concorsi di ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Visto il R. decreto 30 novembre 1913, n. 1368;

Sentito il Consiglio superiore di marina che ha dato all'unanimità parere favorevole;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 4° comma dell'art. 1 del R. decreto 30 novembre 1913, n. 1368, è abrogato e sostituito dal seguente:

« due professori della facoltà di medicina e chirurgia delle Università del Regno o primari di ospedale, membri ».

Il presente decreto sarà applicato anche ai concorsi che eventualmente fossero stati banditi, ma non ancora espletati alla data del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 113. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1989.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1568.

Diploma di benemerenza da conferirsi al personale direttivo ed insegnante dipendente dai Ministeri della marina e della guerra che svolga proficua attività a favore delle Opere nazionali « Balilla » e « Dopolavoro ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuto opportuno di istituire un segno di onore da conferirsi al personale direttivo e insegnante delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado dipendenti dai Ministeri della marina e della guerra, che abbia svolto proficua attività a favore dell'Opera nazionale « Balilla » e dell'Opera nazionale del « Dopolavoro »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A coloro che, appartenendo al personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado dipendenti dai Ministeri della marina e della guerra, svolgano, con particolare efficacia, proficua attività a favore dell'Opera nazionale « Balilla » e dell'Opera nazionale del « Dopolavoro » possono essere conferiti diplomi di benemerenza. Secondo che tale attività sia svolta ininterrottamente per dieci, cinque o tre anni, il diploma è di prima, seconda o terza classe.

Art. 2.

A coloro cui sono conferiti i diplomi di cui al precedente articolo è data facoltà di fregiarsi di una medaglia rispettivamente d'oro, d'argento o di bronzo. Tali medaglie, del diametro di centimetri tre e mezzo, recano da un lato la Nostra effigie contornata dalla leggenda « Vittorio Emanuele III Re d'Italia » e dall'altro il Fascio Littorio contornato dalla leggenda « Ai benemeriti dell'Opera nazionale Balilla » ovvero « Ai benemeriti dell'Opera nazionale del Dopolavoro » e sono portate sul petto, a sinistra, appese ad un nastro nero. Quest'ultimo per le medaglie relative all'Opera nazionale « Balilla » ha nel centro una striscia verticale tricolore di sei millimetri e per le medaglie relative all'Opera nazionale del « Dopolavoro » un filetto tricolore, in ciascun lato, di cinque millimetri.

Art. 3.

I diplomi per i benemeriti dell'Opera nazionale « Balilla » e dell'Opera nazionale del « Dopolavoro » sono conferiti, con Nostro decreto su proposta, rispettivamente, del Ministro per la marina o per la guerra, udito il parere, a seconda del caso, del presidente dell'Opera nazionale « Balilla » o del presidente dell'Opera nazionale del « Dopolavoro », nel numero complessivo, per ciascun anno e per le benemerenze acquisite verso ciascuna delle predette istituzioni:

a) per il Ministero della marina: di due di prima classe, tre di seconda e dieci di terza;

b) per il Ministero della guerra: di uno di prima classe, due di seconda e tre di terza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 128. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1990.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1559.

Aggiunta al R. decreto 15 luglio 1926, n. 1423, contenente norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del Corpo veterinario nel Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398;

Visto il R. decreto 15 luglio 1926, n. 1423;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel R. decreto 15 luglio 1926, n. 1423, che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del Corpo veterinario nel Regio esercito, è aggiunto all'art. 11 il seguente capoverso:

« In caso di assenza o d'impedimento del colonnello capo del servizio veterinario, sarà nominato presidente della Commissione il tenente colonnello veterinario in servizio permanente effettivo più anziano fra gl'inscritti a ruolo ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal 15 giugno 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 119. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1991.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1928, n. 1556.

Provvedimenti per la ricostruzione di edifici di culto e di beneficenza nell'Archidiocesi di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni;

Visti i decreti-legge 3 maggio 1920, n. 545, 26 dicembre 1924, n. 2278, 5 aprile 1925, n. 712, 10 gennaio 1926, n. 56, 9 maggio 1926, n. 889, 9 luglio 1926, n. 1594, 21 novembre 1926, n. 2304, 20 febbraio 1927, n. 328, 20 febbraio 1927, n. 376, 6 ottobre 1927, n. 1827;

Viste le seguenti convenzioni intercedute tra l'Amministrazione dello Stato e S. E. Angelo Paino del fu Onofrio, nella sua qualifica di arcivescovo ed archimandrita dell'Archidiocesi ed Archimandritato di Messina in ordine alla concessione dei sussidi statali per la ricostruzione o la riparazione degli edifici di culto distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, e per la nuova costruzione di istituti di beneficenza, di educazione e di istruzione nella Archidiocesi di Messina, e cioè:

I. — Convenzione interceduta col Ministero dei lavori pubblici addì 11 luglio 1923, registrata in Roma all'ufficio atti pubblici, addì 11 marzo 1924, al n. 14677 del registro 432, ed approvata con decreto Ministeriale 21 luglio 1923, n. 11156, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1924, registro 1, foglio 238.

II. — Convenzione aggiuntiva interceduta col Ministero dei lavori pubblici, addì 21 marzo 1925, registrata in Roma all'ufficio atti pubblici il 22 marzo 1925 al n. 17130, registro 445, ed approvata con decreto Ministeriale 1° agosto 1925, n. 5508, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1925, registro 14, foglio 5484, e ratificato con decreto 22 giugno 1925 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

III. — Convenzione interceduta con i Ministeri dell'interno, delle finanze, e dei lavori pubblici, addì 30 marzo 1928-VI, registrata in Roma il 2 aprile 1928-VI all'ufficio atti privati col n. 20111, volume 376;

Visto il decreto 21 maggio 1928-VI - del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, col quale, per gli effetti del R. decreto 3 giugno 1924, n. 985, e dell'art. 25 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, si approva la convenzione 30 marzo 1928-VI suddetta, nell'interesse della Mensa arcivescovile di Messina e degli istituti ecclesiastici compresi nell'Archidiocesi di Messina;

Visto l'art. 2 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e l'art. 1 del R. decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494;

Vista la legge 13 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria, per quanto riflette l'Amministrazione dello Stato, la convenzione 30 marzo 1928 - Anno VI, registrata il 2 aprile 1928-VI - in Roma, all'ufficio degli atti privati col n. 20111, vol. 376, interceduta fra i delegati dei Ministri per l'interno, le finanze ed i lavori pubblici, e S. E. Angelo Paino del fu Onofrio, nella sua qualità di arcivescovo ed archimandrita dell'Archidiocesi ed Archimandritato di Messina e nella rappresentanza degli enti ecclesiastici compresi nella Diocesi di Messina, in ordine alla concessione dei sussidi statali per la ricostruzione o riparazione degli edifici di culto distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, e per la nuova costruzione di istituti di beneficenza, di educazione e di istruzione e d'interesse sociale nell'Archidiocesi e nell'Archimandritato di Messina.

Fermo restando l'impegno già assunto per L. 50,000,000 in dipendenza delle precedenti convenzioni, la residua spesa di L. 125,000,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dei seguenti articoli 6 e 7, si intende autorizzata in aumento del fondo di un miliardo, concesso con l'art. 2 del R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827, e dovrà considerarsi all'infuori del limite fissato con l'art. 4, ultimo comma, del R. decreto-legge medesimo.

Art. 2.

A decorrere dal giorno in cui entrerà in attuazione, e nei riguardi dell'Amministrazione dello Stato ed in quelli della Mensa arcivescovile di Messina, il presente decreto-legge, cessano di avere vigore le due convenzioni intercedute fra S. E. Angelo Paino, nella sua qualifica di arcivescovo ed archimandrita di Messina, ed il Ministro per i lavori pubblici e stipulate addì 11 luglio 1923 e 21 marzo 1925, approvate rispettivamente con decreti del Ministro per i lavori pubblici in data 21 luglio 1923, n. 11156, e 1° agosto 1925, n. 5508, e registrate alla Corte dei conti la prima il 14 gennaio 1924, registro 1, foglio 238, la seconda il 26 settembre 1925, registro 14, foglio 5484.

Art. 3.

Sono revocate a tutti gli effetti, per quanto riguarda la Mensa arcivescovile e l'Archimandritato di Messina, nonchè gli enti ecclesiastici dell'Archidiocesi di Messina, le disposizioni contenute nelle seguenti disposizioni di legge:

Testo unico delle leggi emanate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni;

R. decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545;
R. decreto-legge 22 giugno 1924, n. 1126;
R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86;
R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 712;
R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 56;
R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 889;
R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1594;
R. decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2304;
R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328;
R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 376.

Sono però mantenute in vigore le suddette norme di legge per quanto riguarda i diritti a contributo indicati nel comma secondo dell'art. 7 della convenzione 30 marzo 1928 - Anno VI, qui allegata.

Art. 4.

Le domande per conseguire il contributo relativo ai diritti a mutuo indicati nelle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'art. 7 della convenzione 30 marzo 1928 - Anno VI, qui allegata, devono essere presentate insieme ai documenti relativi al Ministero delle finanze od alla Intendenza di fi-

nanza di Messina, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

La documentazione delle domande di contributo presentate entro il 31 marzo 1927, ed indicate alla lettera c) dell'art. 7 della detta convenzione, deve essere esibita al Ministero delle finanze od alla Intendenza di finanza di Messina, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

Spetta al Ministero dei lavori pubblici la esecuzione della convenzione 30 marzo 1928 - Anno VI, qui allegata.

Art. 6.

Con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, saranno apportate le occorrenti variazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici in dipendenza della convenzione 30 marzo 1928 - Anno VI, qui allegata.

Il fondo da stanziarsi nel bilancio del Ministero delle finanze per l'incremento edilizio di Messina, giusta l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2278, viene ridotto del 20 per cento già compreso nella convenzione predetta.

Art. 7.

Entro il 31 dicembre 1928 con decreti dei Ministri per l'interno, per le finanze e per i lavori pubblici, saranno determinate le somme dai singoli Ministeri già spese per gli scopi indicati nella convenzione 30 marzo 1928 - Anno VI - qui allegata, e che dovranno essere detratte, a norma del comma 5° dell'art. 5 della detta convenzione, dagli stanziamenti degli esercizi più remoti.

Art. 8.

L'approvazione delle eventuali variazioni alla convenzione 30 marzo 1928 - Anno VI - qui allegata, è demandata, sentito l'ordinario *pro-tempore* della Mensa arcivescovile di Messina, ai Ministri per l'interno, per le finanze e per i lavori pubblici.

Art. 9.

L'annessa convenzione è esente da tassa di bollo e di registro.

Godranno esenzione da tassa di bollo, registro ed ipotecaria, nonchè dai diritti catastali ed emolumenti ipotecari, gli atti previsti dall'annessa convenzione, concernenti:

1° l'acquisto dei suoli da parte della Mensa arcivescovile di Messina, purchè destinati agli scopi previsti dall'annessa convenzione ed entro sei anni dalla data della medesima. Se tali suoli fossero invece destinati ad altri scopi, saranno ricuperate le tasse ed i diritti normali;

2° le assegnazioni dei beni da parte della Mensa arcivescovile di Messina in conformità dell'art. 1 della annessa convenzione;

3° le retrocessioni dei beni medesimi alla Mensa, nei casi previsti dal suddetto articolo.

Art. 10.

Quando i beni suddetti siano assegnati dalla Mensa arcivescovile di Messina a persone fisiche ecclesiastiche, le successive loro trasmissioni da queste persone ad altro avente causa, non esplicitamente ed integralmente condizionate all'adempimento dei fini di assistenza, educazione e beneficenza, nonchè delle formalità previste dall'art. 10 dell'annessa convenzione, incorreranno non soltanto in nullità assoluta, ma daranno luogo all'applicazione delle normali tasse di trasferimento sul loro valore venale commerciale, senza tenersi conto degli speciali vincoli di destinazione suddetti.

Art. 11.

In seguito alla convenzione di cui all'art. 1 cessano di avere effetto tutti gli obblighi assunti dallo Stato in dipendenza del terremoto 28 dicembre 1908 per la ricostruzione o riparazione delle chiese e case canoniche nell'Archidiocesi di Messina in base alle leggi e convenzioni preesistenti, ed in conseguenza è inammissibile qualsiasi azione da parte di Enti ecclesiastici, relativamente alla suddetta materia, che non trovi fondamento nella convenzione 30 marzo 1928.

Art. 12.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno fatti all'ordinario *pro-tempore* della Mensa arcivescovile di Messina pagamenti in conto del contributo dello Stato, a misura dell'avanzamento dei lavori stessi.

I pagamenti in acconto saranno disposti sopra certificati dell'ingegnere capo del Genio civile, indicanti la qualità, la quantità e l'importo dei lavori eseguiti. All'importo di questi potrà essere aggiunto quello dei materiali provvisti, fino alla concorrenza della metà del loro valore, e per una somma che nel complesso dei varî certificati non dovrà eccedere un quindicesimo dell'ammontare del contributo concesso.

Sull'importo globale dei certificati, ivi compreso l'importo, come sopra calcolato, dei materiali provvisti, sarà trattenuta una quota pari al 10 per cento, da corrispondersi a collaudo effettuato.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 116. — SIROVICH.

Convenzione tra il Ministero dell'interno e il Ministero delle finanze e il Ministero dei lavori pubblici e S. E. Angelo Paino, in ordine alla concessione dei sussidi statali per la ricostruzione e riparazione degli edifici di culto distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, e per la nuova costruzione di Istituti di beneficenza, di educazione e di istruzione nella diocesi di Messina.

L'anno 1928-VI, addì 30 marzo, alla presenza dei signori:

1° De Luca cav. uff. dott. Oreste, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze, teste;

2° Spinelli cav. dott. Diego, capo sezione nel Ministero delle finanze, teste;

si sono costituiti da una parte per conto dell'Amministrazione dello Stato:

1° il comm. avv. Catalano Giuseppe, direttore capo divisione nel Ministero dell'interno, in rappresentanza di S. E. il Ministro per l'interno, giusta delega qui allegata sotto la lettera *A;*

2° il comm. dott. Ciarrocca Emidio, direttore generale nel Ministero delle finanze, in rappresentanza di S. E. il Ministro per le finanze, giusta delega qui allegata sotto la lettera *B*;

3° il gr. uff. dott. Romano Domenico, ispettore generale nel Ministero dei lavori pubblici, in rappresentanza del Ministro per i lavori pubblici, giusta delega qui allegata sotto la lettera *C;*

e dall'altra:

S. E. monsignore Angelo Paino fu Onofrio, nato in Salina (Messina) e domiciliato in Messina per la carica, non in proprio ma nella sua qualifica di arcivescovo ed archimandrita di Messina.

Premettono i comparenti:

Che con atti 11 luglio 1923, registrato in Roma l'11 marzo 1924, al n. 14677, reg. gen. 432 atti pubblici, *gratis*, e 21 marzo 1925, registrato in Roma il 22 successivo, al n. 17130, reg. 445 atti pubblici, interceduti tra il Ministero dei lavori pubblici e S. E. Angelo Paino nella qualifica, fu convenuto che per assicurare la ricostruzione delle chiese parrocchiali e succursali, nonchè di altre non aventi cura di anime della circoscrizione di S. E. l'arcivescovo di Messina, danneggiate o distrutte dal terremoto del 28 dicembre 1908, nonchè di chiese filiali dell'Arcivescovado e dell'Archimandritato di Messina, il Ministero dei lavori pubblici dovesse concedere all'arcivescovo suddetto un sussidio di L. 50,000,000, in ragione del 50 per cento dell'ammontare della spesa risultante dai progetti esecutivi da approvarsi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e, limitatamente ai lavori compiuti entro il 31 dicembre 1925, in ragione del 75 per cento;

Che con Regi decreti-legge 10 gennaio 1926, n. 56, 9 maggio 1926, n. 889, 21 novembre 1926, n. 2304, e 20 febbraio 1927, n. 328, fu concesso al titolare *pro-tempore* della Mensa arcivescovile di Messina di impiegare per la ricostruzione, riparazione e nuova costruzione di chiese, di case canoniche, nonchè di Istituti di istruzione e di educazione e di beneficenza, diritti a mutuo provenienti da fabbricati distrutti o danneggiati dal terremoto;

Che con R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, fu concesso anche, nei limiti del 15 per cento dell'ammontare dei singoli progetti di ricostruzione o riparazione, di impiegare diritti a mutuo per dotare le chiese di arredi sacri, nonchè di tutto quanto è richiesto per la integrazione ed il funzionamento delle chiese stesse;

Che con R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1594, si consentì che il sussidio dei lavori pubblici fosse ragguagliato alla misura del 75 per cento anche per le opere pubbliche compiute entro il 31 dicembre 1927;

Che a norma di legge il Ministero degli interni è autorizzato a concedere sul fondo delle addizionali i due terzi della rimanente spesa occorrente per alcune delle opere cennate, e cioè per le chiese parrocchiali e succursali;

Che per la ricostruzione della cattedrale di Messina e dei singoli edifici archimandritali di Messina (episcopio, cattedrale, seminario) fu con R. decreto legge 5 aprile 1925, numero 712, disposto il sussidio degli otto noni della spesa occorrente, a carico del fondo delle addizionali, rimanendo sempre a carico dell'autorità ecclesiastica la quota di un nono da coprirsi con diritti a mutuo;

Che si ritiene opportuno, a rendere agevole il cómpito della ricostruzione al titolare *pro-tempore* della Mensa arcivescovile di Messina, ed a semplificazione amministrativa, di prescindere dall'applicazione delle mentovate disposizioni di legge e di fondere le suddette convenzioni in questo atto unico insieme alle modifiche di cui ai singoli articoli;

Attesochè S. E. Paino in persona si è reso conto delle attuali difficoltà del bilancio, le cui disponibilità non gli consentirebbero di beneficiarsi in un solo tempo di tutte le concessioni ottenute per legge, in aggiunta anche a quelle previste dagli atti citati;

Tutto ciò premesso ed accettato dalle parti, esse convengono quanto segue:

Art. 1. — La narrativa forma parte integrante del presente atto.

Art. 2. — Si dichiarano espressamente prive di effetti le due convenzioni citate in narrativa a far tempo dal giorno in cui la presente convenzione potrà entrare in esecuzione a qualunque effetto.

Art. 3. — S. E. Paino, nella qualifica, assume obbligo di ricostruire o riparare i seguenti edifici:

A) la cattedrale di Messina;

B) la cattedrale, l'episcopio e il seminario dell'Archimandritato;

C) tutte le chiese parrocchiali della città di Messina e della circoscrizione ecclesiastica diocesana di Messina;

D) le case canoniche annesse alle chiese parrocchiali;

E) alcune chiese succursali e filiali ed altre delle molte che preesistevano al terremoto nella città e nella circoscrizione ecclesiastica di Messina.

La ricostruzione di queste chiese è subordinata alla dichiarazione del prefetto della Provincia che trattasi di chiese indispensabili per l'esercizio del culto in rapporto al numero ed alla distribuzione della popolazione nei singoli Comuni;

F) le case canoniche annesse alle chiese succursali e filiali di cui alla lettera *E*;

G) in relazione ai singoli progetti per le opere di cui alle precedenti lettere *A*, *B*, *C* ed *E* di questo articolo e nei limiti del 15 per cento della spesa portata dai progetti stessi, S. E. Paino per la dotazione delle chiese (cioè: arredi sacri, statue dei Santi Patroni, altari marmorei, organi e tutto quanto è richiesto per la integrazione e il funzionamento delle chiese stesse) potrà erogare fondi da prelevarsi sulla somma che costituisce oggetto di questa convenzione;

H) gli Istituti per la formazione del clero, per la educazione della gioventù povera e per l'assistenza sociale che vengono qui di seguito elencati:

a) Seminario minore con estiva dimora degli allievi del Seminario maggiore di Messina;

b) un convitto per orfani di caduti in guerra e di impiegati governativi;

c) Ospizio per storpi poveri e per deficienti della provincia di Messina;

d) ricovero per vecchi poveri della provincia di Messina;

e) un orfanotrofio maschile;

f) uno o più orfanotrofi femminili;

g) due o più laboratori per figli del popolo;

h) un ricovero per figli di carcerati;

i) uno o più sanatori od ospedali per i poveri;

l) un ricovero per ree pentite.

Art. 4. — Le spese per opere di decorazioni e di abbellimento si intendono escluse dalla presente convenzione, do-

vendo esse stare a carico della Mensa arcivescovile e dell'Archimandritato, salvo, per ciò che concerne le chiese, quelle che rientrino nel 15 per cento di cui alla lettera *G*) dell'articolo 3 di questa convenzione.

Art. 5. — Si conviene fra le parti che l'onere a carico dello Stato a qualunque titolo, ivi compresi i proventi sui fondi dell'addizionale, per gli scopi suddetti, nonchè per l'acquisto dei suoli, è determinato in L. 175,000,000, ivi compresi i pagamenti fatti e da farsi sino alla entrata in vigore della presente convenzione nei confronti di chiunque e per qualunque titolo, riguardanti le opere che formano oggetto della convenzione stessa.

La detta somma di L. 175,000,000 sarà inscritta in bilancio negli esercizi dal 1927-28 all'esercizio 1932-33 in ragione di L. 25,000,000 per il primo esercizio e di L. 30,000,000 per gli esercizi successivi.

Qualora i pagamenti effettuati in un esercizio non raggiungessero le somme come sopra determinate, la differenza sarà computata in aumento dei pagamenti da effettuarsi negli esercizi successivi.

I pagamenti saranno fatti in corso d'opera e ad ogni modo secondo le modalità da determinarsi nella legge per l'approvazione della presente convenzione.

Resta inteso che l'importo delle somme già spese sarà defalcato dagli esercizi più remoti.

Resta sin d'ora stabilito che per ciascun gruppo di opere, sul fondo del complessivo importo di L. 175,000,000, devesi assumere, a norma della legge sulla contabilità generale dello Stato, impegno in via provvisoria nella misura risultante dal piano dei lavori allegato a questa convenzione sotto la lettera *D*), trasmesso dal Ministero dei lavori pubblici e di cui si è data lettura, salvo a prendere l'impegno definitivo per le singole opere man mano che si possa determinare la spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione, ed eventualmente per l'acquisto del terreno.

Resta inteso che, qualora la spesa risultante dai progetti e dagli atti di acquisto o di esproprio dei suoli sia inferiore, per ogni singola categoria di opere, a quella indicata nel suddetto piano dei lavori, la disponibilità residua potrà essere destinata all'esecuzione delle altre opere previste alla lettera *H*) del precedente art. 3.

Art. 6. — Il sussidio sarà pagato ratealmente dietro esibizione di stati di avanzamento di lavori, vistati dal Genio civile, mentre il costo dei suoli sarà corrisposto dietro presentazione dei contratti di acquisto e degli atti di esproprio.

Per altro gli atti di acquisto dei suoli e i documenti legali relativi devono essere prima esaminati nei riflessi della proprietà e della libertà. Il pagamento del prezzo di acquisto dei suoli potrà essere ridotto alla somma che risulti, da apposita stima, corrispondente al valore di mercato all'epoca dell'acquisto da parte della Mensa.

Art. 7. — In corrispondenza di questa concessione S. E. Paino nella qualifica dichiara di rinunziare, come infatti rinunzia anche per conto degli enti ecclesiastici dipendenti dalla Mensa arcivescovile di Messina, all'impiego per gli scopi su indicati dei diritti a mutuo di pertinenza della Mensa e dei benefici ecclesiastici o comunque ad essi pervenuti, rimanendo quindi anche per le domande già presentate e per le concessioni in corso, ad ogni effetto, inefficaci nei confronti della Mensa stessa e dei predetti benefici le disposizioni contenute nelle leggi già innanzi citate, nonchè ogni richiesta sul contributo dipendente dall'incameramento dei diritti dell'Unione edilizia nazionale.

Si fa eccezione:

a) dei diritti a contributo in legittimo possesso al 31 marzo 1927 delle confraternite della città di Messina o da queste legalmente ceduti all'arcivescovo di Messina per evitare litigi interni e per rendere più agevole la ricostruzione di chiese da servire alle stesse confraternite;

b) dei diritti a contributo in legittimo possesso al 31 marzo 1927 di enti ecclesiastici e rientranti nel loro patrimonio redditizio purchè non ricadano su chiese e su case canoniche;

c) dei diritti a contributo denunziati entro il 31 marzo 1927 da persone fisiche e che li abbiano impiegati o intendano impiegarli per la costruzione di chiese private.

Con l'apposita legge di approvazione della presente convenzione saranno fissati i termini per la denunzia, la documentazione dei diritti a contributo di cui alle lettere *a*) e *b*) e quelli per la documentazione dei diritti a contributo di cui alla lettera *c*).

Art. 8. — Resta inteso che in nessun caso i diritti a mutuo eccettuati dalla presente convenzione e di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'articolo precedente possono essere utilizzati per le opere di cui sia impegnata la spesa sul fondo di lire 175,000,000.

Art. 9. — La convenzione presente non potrà entrare in vigore prima che S. E. Paino abbia prodotto l'elenco dei diritti a mutuo indicati nel 1° comma dell'art. 7 di questa convenzione e la documentazione relativa al Ministero delle finanze.

Resta a cura di questo di procedere al riconoscimento, a norma di legge, della regolarità della documentazione dei diritti a mutuo e provvedere alle relative annotazioni, in catasto.

Nel caso che i diritti a mutuo denunciati da S. E. Paino fossero utilizzati da altri danneggiati per essere stato nei loro confronti riconosciuto il legittimo possesso, l'ammontare del relativo contributo sarà detratto dalla somma di L. 175,000,000.

Art. 10. — L'ordinario *pro-tempore* della Mensa arcivescovile di Messina deve assegnare a titolo gratuito la proprietà degli edifici adibiti a sede di istituti di assistenza sociale, di educazione e di beneficenza, di cui alla lettera *H*) dell'art. 3, ad enti ecclesiastici conservati e laicali, ovvero a persone fisiche ecclesiastiche, previa autorizzazione del procuratore generale del Re nel caso di enti ecclesiastici, e negli altri casi del prefetto della provincia di Messina.

Gli edifici di cui sopra debbono essere conservati alla loro destinazione per l'adempimento dei fini per i quali vennero eretti, e, nel caso che essi vengano assegnati a persone fisiche ecclesiastiche, ogni ulteriore trasferimento di proprietà di essi dovrà farsi d'intesa con l'ordinario diocesano, e sarà nullo di pieno diritto se il prefetto della provincia di Messina non avrà data l'autorizzazione, previo l'accertamento della condizione su accennata per quanto riguarda la destinazione.

Qualora, in caso di morte dell'assegnatario, gli eredi non siano ritenuti dal prefetto della provincia di Messina in grado di conservare la destinazione del singolo edificio, la proprietà di esso tornerà di diritto alla Mensa arcivescovile di Messina la quale procederà ad una nuova assegnazione con le norme di cui al 1° comma di questo articolo.

Per l'amministrazione degli edifici, oggetto del presente articolo, potranno essere dettate dall'ordinario *pro-tempore* della Mensa arcivescovile norme particolari da approvarsi rispettivamente dalle predette autorità.

Contro i provvedimenti del procuratore generale e del prefetto, emessi in base al presente articolo, è ammesso soltanto ricorso in via gerarchica al Ministero della giustizia e degli affari di culto se trattisi di istituti a scopo di culto ovvero a quello dell'interno negli altri casi. Le decisioni dei predetti Ministeri sono definitive e non danno luogo ad azione di sorta sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 11. — La validità della presente convenzione è subordinata, per quanto riguarda lo Stato, alla emanazione di un provvedimento di legge col quale si abroghino le disposizioni legislative citate nei riguardi della Mensa arcivescovile di Messina e si apportino le variazioni dipendenti da questa convenzione nel bilancio passivo dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici, e, per quanto riguarda S. E. Paino, alla ratifica, a tutti gli effetti, da parte dell'autorità competente a norma di legge. Con lo stesso provvedimento saranno dettate le modalità per i pagamenti del contributo in corso di opera, e per tutto quanto riflette la esecuzione di questa convenzione, ivi comprese le esenzioni dal pagamento delle tasse di registro e bollo e per la trascrizione ipotecaria afferenti ai trasferimenti di proprietà degli edifici previsti nella presente convenzione.

Art. 12. — L'approvazione delle variazioni alla presente convenzione è demandata, sentito l'ordinario *pro-tempore* della Mensa arcivescovile di Messina, ai Ministri per l'interno, per le finanze e per i lavori pubblici.

Art. 13. — La presente convenzione è esente da tassa di bollo e registro a mente delle vigenti disposizioni in materia.

Mons. Angelo Paino, arciv. archim. di Messina, nel nome
Giuseppe Catalano
Emidio Ciarrocca
Domenico Romano
Oreste De Luca, teste
Diego Spinelli, teste.

N. 20111. — Registrato a Roma li 2 aprile 1928 - VI E. F., all'ufficio atti privati - Vol. 376 - *Gratis* - pel II originale.

Il procuratore capo: *Giammarioli.*

Allegato *A.*

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto lo schema di convenzione tra i Ministri per l'interno, per le finanze e pei lavori pubblici e l'arcivescovo di Messina monsignor Angelo Paino in merito alla ricostruzione e riparazione degli edifici di culto distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ed alla costruzione di edifici per istituti di beneficenza, di educazione e di istruzione nella diocesi di Messina;

Decreta:

Il signor comm. dott. Giuseppe Catalano, vice-prefetto, capo divisione dei servizi speciali terremoti, è delegato, quale rappresentante del Ministero dell'interno, a sottoscrivere la convenzione predetta.

Roma, addì 22 marzo 1928 - VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
M. Bianchi.

Allegato *B.*

N. 308015 - *Direzione Generale Concessioni e Trattati* - Divisione II.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 93 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Delega

il signor comm. Emilio Ciarrocca, direttore generale delle concessioni governative e dei trattati di pace, ed in caso di impedimento od assenza il cav. uff. dott. Oreste De Luca, capo divisione, a rappresentarlo ed a firmare, in sua vece, la convenzione da stipularsi con S. E. Angelo Paino, nella sua qualità di arcivescovo ed archimandrita dell'Arcidiocesi ed Archimandritato di Messina, in ordine alla concessione dei sussidi statali per la ricostruzione o riparazione degli edifici di culto distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, e per la nuova costruzione di Istituti di beneficenza, di educazione e di istruzione nella diocesi di Messina.

Roma, addì 22 marzo 1928-VI

Il Ministro per le finanze: Volpi.

N. 705. Allegato *C.*

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 93 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Delega

il gr. uff. dott. Domenico Romano fu Pasquale, ispettore generale dei servizi speciali, a firmare in rappresentanza dell'Amministrazione dei lavori pubblici la convenzione da stipularsi tra S. E. l'arcivescovo di Messina ed i Ministeri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici in ordine alla concessione dei sussidi statali per la ricostruzione e riparazione degli edifici di culto distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, e per la nuova costruzione di Istituti di beneficenza, di educazione e di istruzione nella diocesi di Messina.

Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: Giuriati.

Allegato *D.*

Piano dei lavori.

Parte 1ª — Parrocchie:

Comune di Messina (*città e villaggi*).

1. Messina
2. Altolia
3. Briga
4. Bordonaro
5. Borgata S. Clemente
6. Camaro Inferiore
7. Camaro Superiore
8. Castanea delle Furie
9. Cataratti
10. Contesse
11. Cumia Inferiore
12. Cumia Superiore
13. Curcuraci
14. Faro Superiore
15. Galati
16. Galati Marina

17. Ganzirri
18. Gazzi
19. Gessi
20. Giampilieri
21. Larderia
22. Massa S. Giorgio
23. Massa S. Giovanni
24. Massa Santa Lucia
25. Massa S. Nicolò
26. Mili Inferiore
27. Mili Superiore
28. Molino
29. Pace
30. Pezzolo
31. Pistonina
32. Ritiro
33. Sant'Agata del Faro
34. San Filippo Inferiore
35. San Filippo Superiore
36. Santa Lucia
37. Santa Margherita
38. San Michele
39. San Stefano Medio
40. Santo
41. Torre di Faro
42. Tre Mestieri
43. Zafferia
44. Divieto
45. Salice
46. Serro

Tenuto conto che in Messina città le parrocchie sono in numero di 11 si ha che il totale delle parrocchie del Comune (città e villaggi) risulta di 56.

Comuni e frazioni della Diocesi
(escluse Messina città e villaggi).

1. Acquaficara
2. Bafia
3. Barcellona
4. Basicò
5. Bavuso
6. Braidi
7. Caldara
8. Calvaruso
9. Canistrà
10. Castel Mola
11. Castro Reale
12. Castro Reale Bagni
13. Cavaliere
14. Centineo
15. Condrò
16. Falcone
17. Fiume di Nisi
18. Fondachelli
19. Forza d'Agrò
20. Francavilla Sicula
21. Furnari
22. Gala
23. Gallodoro
24. Giardini
25. Graniti
26. Guidomandri
27. Raggi
28. Letojanni
29. Limina
30. Locadi
31. Loreto
32. Malvagna
33. Mazzara S. Andrea
34. Mongiuffi Melia
35. Meri
36. Milazzo
37. Milici
38. Moio Alcantara
39. Monforte S. Giorgio
40. Montalvaro d'Erigona
41. Motta Camastra
42. Nasari
43. Nizza di Sicilia
44. Novara Sicula
45. Porto Salvo
46. Pozzo di Gotto
47. Protonotaro
48. Rapano
49. Roccafiorita
50. Roccavaldina
51. Roccella Valdemone
52. Rodi
53. Rometta
54. S. Andrea di Rometta
55. S. Antonio Abate
56. S. Antonio di Padova
57. Santa Barbara
58. Rometta Marea
59. S. Marco
60. Santa Maria in Collis
61. S. Martino
62. S. Paolo
63. S. Pier Niceto
64. S. Pietro Saponara
65. Santo Stefano di Briga
66. S. Venera
67. Saponara Villafranca
68. Saletta Zanclea
69. Sicaminò
70. Spadafora S. Martino
71. Taormina
72. Savoca
73. Torre Grotta
74. Tripi
75. Valdina
76. Venetico
77. Alì
78. Alì Marina
79. Antillo
80. Barracca
81. Bucalo
82. Casalvecchio
83. Itala
84. Itala Marina
85. Mandanici
86. Messerio
87. Pagliara
88. Rocca Lumera
89. Santa Teresa di Riva
90. Furci Siculo

Quindi in complesso il numero delle parrocchie del comune di Messina (città e villaggi) e degli altri Comuni della Diocesi ammonta a 56+90=146.

NB. — Di queste chiese alcune richiederanno solo lievi opere di riparazione. Per altre poche chiese, qui sopra non elencate, le opere di riparazione richiederanno spese quasi trascurabili.

Parte 1ª — Fabbisogno per le chiese parrocchiali:

Per circa 120 chiese si può stabilire una spesa media di L. 500,000 ciascuna e cioè in complesso	L.	60,000,000
Per le altre circa 26 chiese si può stabilire una spesa media, per le opere di riparazione, di L. 100,000 ciascuna e cioè in complesso	»	2,600,000
Totale della prima parte	L.	62,600,000

Parte 2ª — Cattedrale ed edifici Archimandritali:

cattedrale	L.	22,300,000
edifici archimandritali	»	18,000,000
Totale della parte seconda	L.	40,300,000

Parte 3ª — Case canoniche:

per la città di Messina	L.	1,250,000
per le altre chiese della Diocesi	»	4,800,000
Totale della parte terza	L.	6,050,000

Parte 4ª — Somme a disposizione:

per arredi sacri, organi, ecc.	L.	8,000,000
per acquisto di suoli	»	3,000,000
per imprevisti	»	5,050,000
Totale della parte quarta	L.	16,050,000

Riassunto.

Parte prima	L.	62,600,000
Parte seconda	»	40,300,000
Parte terza	»	6,050,000
Parte quarta	»	16,050,000
Totale complessivo	L.	125,000,000

Sulla somma di L. 175,000,000 concessa dal Governo per tutte le opere contemplate nella convenzione, rimangono disponibili L. 50,000,000 ed entro tale limite di spesa S. E. l'arcivescovo di Messina potrà addivenire alla costruzione di edifici per il culto (chiese succursali e filiali), per la formazione del clero, per la cultura in generale e per l'assistenza.

Mons. Angelo Paino, arciv. archim. di Messina, nel nome
Giuseppe Catalano
Emidio Ciarrocca
Domenico Romano
Oreste De Luca, teste
Diego Spinelli, teste.

Numero di pubblicazione 1992.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1318.

Modificazioni allo statuto della Fondazione « Cesare Custo » per gli orfani dei militari della Regia guardia di finanza.

N. 1318. R. decreto 10 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono apportate modificazioni allo statuto della Fondazione « Cesare Custo » per gli orfani dei militari della Regia guardia di finanza.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1993.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1331.

Riconoscimento, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione Acque Staffora, in Voghera.

N. 1331. R. decreto 26 aprile 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione Acque Staffora, con sede in Voghera (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1928 - Anno VI.

Numero di pubblicazione 1994.

REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. 1476.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione della regione Giare e Gavonata, in Sezzadio.

N. 1476. R. decreto 15 marzo 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione della regione Giare e Gavonata, con sede nel comune di Sezzadio (provincia di Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1928 - Anno VI

REGIO DECRETO 3 aprile 1928.

Approvazione della convenzione con la Società Avio Linee Italiane per l'impianto e l'esercizio della linea aerea commerciale Milano-Trento-Monaco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, contenente provvedimenti per la navigazione aerea convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 18 ottobre 1923, numero 3176, concernente la concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili;

Visto il R. decreto legge 23 ottobre 1927, n. 2323, che stabilisce le agevolazioni fiscali concesse alle Società assuntrici di linee aeree commerciali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica e per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata addì 14 marzo 1928 tra il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della Società Avio Linee Italiane, con sede in Roma, per l'impianto e l'esercizio della linea aerea commerciale Milano-Trento-Monaco.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Convenzione tra il Ministero dell'aeronautica e la Società « A.L.I. » Avio Linee Italiane, per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Milano-Trento-Monaco.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica a nome dello Stato, ed i signori on. Gianferrari comm. ing. Prospero e avv. Consoli comm. Emilio, rispettivamente presidente e amministratore delegato della Società « Avio Linee Italiane » con sede in Roma, corso Umberto I, n. 184, con capitale versato di L. 2,000,000 in rappresentanza della medesima, hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Natura della concessione e sua durata.

Lo Stato concede alla Società « Avio Linee Italiane » con sede in Roma, con capitale versato di L. 2,000,000, l'impianto e l'esercizio della linea aerea Milano Trento-Monaco.

La concessione avrà la durata di anni dieci decorrenti dalla data di inaugurazione dell'esercizio.

La Società provvederà, entro tre mesi dalla data della presente convenzione, mediante un corrispondente aumento del capitale, non inferiore a L. 4,000,000, al finanziamento della impresa.

Art. 2.

Itinerari - Orari.

I viaggi in ciascun senso dovranno compiersi integralmente, salvo i casi di forza maggiore, seguendo l'itinerario normale Milano Trento Monaco e viceversa.

Le condizioni di forza maggiore dovranno essere provate dalla Società concessionaria.

Incombe alla Società l'osservanza degli orari di partenza e di arrivo.

Nei casi di interruzione di viaggio o di ritardi dovuti a forza maggiore, la Società è tenuta a far giungere il carico a destinazione con il mezzo più rapido.

Art. 3.

Termine per l'apertura dell'esercizio - Condizioni risolutive.

La Società si impegna di ultimare gli impianti necessari ad assicurare la regolarità del servizio e ad effettuare il servizio stesso nei due sensi non oltre il 15 aprile 1928.

Tuttavia, nel caso si verificassero eventi dovuti a cause non imputabili alla Società stessa, il Ministero dell'aero-

nautica potrà dare, a suo insindacabile giudizio, una conveniente proroga.

Senza alcun pregiudizio delle sanzioni relative alla perdita del deposito cauzionale provvisorio, di cui al successivo art. 19, il Ministero dell'aeronautica potrà dichiarare rescissa la presente convenzione, mediante decreto Ministeriale, ove l'inaugurazione del servizio non avvenga entro i termini sopra indicati, per fatti imputabili alla Società concessionaria.

Art. 4.

Frequenza dei servizi.

I viaggi si effettueranno a cominciare dalla data del 1° marzo 1928, con frequenza trisettimanale; potranno in seguito, su richiesta del Ministero dell'aeronautica, essere intensificati fino a divenire giornalieri nei due sensi su tutta la linea ovvero su parte di essa, entro il termine massimo di tre mesi dalla richiesta stessa.

Tale richiesta non potrà comunque essere rivolta dal Ministero alla Società prima di un anno di effettivo servizio trisettimanale.

Art. 5.

Sovvenzione chilometrica.

Lo Stato si impegna di corrispondere alla Società una sovvenzione di L. 13.45 ogni chilometro effettivamente volato e con un massimo di km. 147,200 pari a 160 viaggi di andata ed altrettanti di ritorno durante il periodo di servizio trisettimanale; il massimo sarà elevato a km. 276,000 all'anno qualora il servizio dovesse essere effettuato giornalmente.

La misura e la forma della sovvenzione chilometrica statale potrà essere riveduta, per iniziativa del Ministero, coi criteri di rivedibilità e sotto specificati, quando venisse adottato il servizio giornaliero.

Potrà pure essere riveduta all'inizio di ogni triennio di esercizio, a semplice richiesta di una delle parti contraenti mediante lettera raccomandata entro il mese precedente alla scadenza dei periodi sopra fissati.

Tale revisione sarà effettuata, secondo i criteri da stabilirsi all'atto della revisione dal Ministero dell'aeronautica, sentito il Consiglio di Stato, da un incaricato del Ministero medesimo — Ufficio aviazione civile e traffico aereo — e da un incaricato della Società in base al costo di esercizio determinato con le modalità di cui all'art. 23 dell'unito disciplinare, ed ai proventi dell'esercizio medesimo.

Il Ministero dell'aeronautica - Ufficio aviazione civile e traffico aereo - si riserva, inoltre, il diritto di stabilire i criteri per la forma e per la misura della sovvenzione.

In caso di contestazione, le due parti ricorreranno al Collegio arbitrale di cui all'art. 20 della presente convenzione.

Agli effetti della presente convenzione si presume che l'intero viaggio singolo effettuato sulla rotta Milano-Trento-Monaco sia di chilometri 460.

Art. 6.

Pagamento della sovvenzione chilometrica.

L'ammontare della sovvenzione chilometrica sarà pagato a rate mensili posticipate, dietro presentazione dei libri di bordo debitamente vistati e dietro l'accertamento trimestrale, fatto dal Ministero dell'aeronautica (Aviazione civile e traffico aereo), che metà almeno degli aeromobili prescritti per l'esercizio della linea sia pronto a prendere il volo con equipaggio completo, a richiesta del Ministero predetto.

Art. 7.

Trasporto degli effetti postali.

La Società è tenuta al trasporto gratuito di kg. 3 di effetti postali, compresi gli involucri, in ciascun viaggio e su tutta la percorrenza della linea.

Il Ministero delle comunicazioni può inoltre avvalersi della linea per il trasporto degli effetti postali oltre il predetto limite di peso. In questo caso corrisponderà sulla eccedenza un compenso in ragione di L. 15 a chilogramma per gli effetti trasportati sul tratto interno della linea, e di L. 25 nel solo viaggio di andata per quelli caricati negli scali di Milano e di Trento e trasportati oltre il Regno.

Tale compenso sarà liquidato in base al peso risultante dalle distinte di ricevimento e di consegna degli effetti postali e sarà pagato alla Società a trimestri posticipati.

La Società si obbliga a trasportare per ogni viaggio un minimo di kg. 50 di effetti postali, e comunque non oltre un ottavo del carico utile dell'apparecchio.

Art. 8.

Funzionari statali — Riduzione di tariffe.

La Società riconosce il diritto di precedenza su qualsiasi altro passeggero a favore dei funzionari dello Stato che viaggiano per servizio, i quali godranno di una riduzione del 50 per cento rispetto alla tariffa comune in vigore sulla linea.

Tale precedenza verrà concessa semprechè la Società sia avvertita almeno 18 ore prima della partenza del velivolo e limitatamente ad una disponibilità di due posti per ogni viaggio.

La Società concede inoltre le seguenti facilitazioni:

a) il ribasso del 50 per cento a tutti i funzionari civili o militari, in attività di servizio presso il Ministero dell'aeronautica ed alle rispettive famiglie, secondo le norme vigenti per i trasporti ferroviari;

b) il ribasso del 30 per cento ai funzionari di tutte le Amministrazioni dello Stato e alle loro famiglie;

c) il ribasso del 10 per cento ai mutilati ed ai combattenti in occasione di speciali ricorrenze patriottiche riconosciute dallo Stato previ accordi presi di volta in volta con il Ministero dell'aeronautica;

d) il ribasso del 10 per cento ai soci dell'Aero Club e degli enti ad esso affiliati e di tutti gli altri enti aviatori legalmente riconosciuti;

e) cinque concessioni permanenti di libero percorso sulla rete sociale per i funzionari dello Stato che verranno indicati dal Ministero dell'aeronautica (Aviazione civile e traffico aereo);

f) la concessione permanente, a vita, di carte di libera circolazione:

1° ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato per l'aeronautica, sia in carica che usciti di carica;

2° ai capi dell'aviazione civile, sia in carica che usciti di carica.

Art. 9.

Trasporto delle persone e delle cose.

Il trasporto delle persone e delle cose potrà essere liberamente esercitato dalla Società a suo totale profitto, salvo le limitazioni di cui al precedente art. 8.

Il peso e la qualità del carico trasportato risulteranno giornalmente dai libri di bordo debitamente vistati.

Art. 10.

Statistiche e bilanci.

La Società concessionaria dovrà trasmettere al Ministero dell'aeronautica (Aviazione civile e traffico aereo):

a) settimanalmente, un bollettino giornaliero con i dati relativi al movimento dei passeggeri, della posta e delle merci sulla linea per ogni singolo viaggio;

b) quindicinalmente, le tabelle statistiche raggruppanti i dati suddetti;

c) alla fine di ogni anno i propri bilanci e le relazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Materiale mobile.

La Società si impegna di iniziare il servizio della linea formante oggetto della presente convenzione con numero quattro apparecchi trimotori da elevarsi a cinque in seguito e non oltre il termine di un anno dall'inizio dell'esercizio.

La Società provvederà a disporre una riserva di non meno di quattro motori e una scorta di parti di ricambio sufficienti per garantire la regolarità dei viaggi, e distribuiti presso gli scali.

Gli apparecchi dovranno essere forniti di tutte le installazioni e degli istrumenti di bordo che possono concorrere a rendere sicura la navigazione aerea.

Tutto il materiale di volo e le relative parti di ricambio, strumenti, ecc., debbono essere di esclusiva proprietà della Società.

Nel caso di eventuale adozione di aeromobili diversi da quelli con cui si inizia l'esercizio della linea, adozione la quale sarà comunque subordinata a preventivo assenso del Ministero dell'aeronautica (Aviazione civile e traffico aereo) la sovvenzione di cui all'art. 5 potrà essere riveduta dietro richiesta di una delle parti, da farsi mediante lettera raccomandata entro il termine di un mese dall'adozione del nuovo materiale.

Il Ministero dell'aeronautica ha facoltà di concordare con la Società, al termine del primo triennio di esercizio ed al termine di ogni biennio per i periodi successivi, l'adozione di quel tipo di apparecchio italiano che, dall'esame comparato tra le sue qualità e quelle dell'apparecchio in uso, risultasse a questo non inferiore e sempre che dall'adozione ne derivi un miglioramento per il funzionamento della linea.

In caso di mancato accordo fra la Società e il Ministero per l'adozione del nuovo materiale, il Ministero dell'aeronautica potrà richiedere il cambiamento di autorità.

Lo Stato per suo conto si obbliga a risarcire la Società di quelle eventuali perdite che in conseguenza dell'adozione del nuovo apparecchio la Società dovesse subire per l'incompiuto ammortamento del materiale in uso, previa deduzione del valore ricavabile dal detto materiale; si obbliga altresì a risarcire la Società degli eventuali maggiori oneri che tale adozione dovesse arrecare, dedotti, se del caso, gli eventuali maggiori introiti.

I provvedimenti previsti ai commi 6° e 7° del presente articolo, in quanto possono determinare nuovi oneri per l'Erario, saranno adottati dal Ministero dell'aeronautica di concerto con quello delle finanze.

Art. 12.

Comunicazioni radiotelegrafiche e metereologiche.

Lo Stato consente alla Società concessionaria di servirsi, a pagamento e secondo le tariffe in vigore per le stazioni del Ministero delle comunicazioni, delle stazioni radiogoniometriche, radiotelegrafiche e radiotelefoniche dipendenti dal Ministero dell'aeronautica, per la trasmissione delle comunicazioni interessanti il movimento degli aeromobili sulla linea aerea formante oggetto della presente convenzione.

Consente inoltre, che le proprie stazioni metereologiche forniscano gratuitamente agli scali della Società tutte le comunicazioni, i bollettini ed i presagi che possono interessare il buon funzionamento dell'esercizio. Tale concessione si riferisce al normale funzionamento della rete aerologica dipendente dal Ministero. L'eventuale godimento da parte della Società concessionaria, di quel più intenso servizio che potesse essere consentito dalla rete predetta, è subordinata a ulteriore concessione.

Hanno in ogni caso la precedenza le comunicazioni fatte nell'interesse dello Stato, alle quali comunicazioni le concessioni di cui al presente articolo si intendono subordinate.

Art. 13.

Esenzioni doganali e agevolazioni fiscali.

Lo Stato concede a norma del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, a favore della Società concessionaria le seguenti esenzioni fiscali:

a) è concessa, con l'osservanza delle formalità doganali relative, l'esenzione per i dazi doganali, per i dazi di consumo ed i diritti di vendita sui carburanti e sui lubrificanti (provenienti direttamente dall'estero oppure prelevati dai magazzini doganali regolamente costituiti), destinati, esclusivamente, al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio della linea;

b) quando ne sia riconosciuta la convenienza da parte del Ministero dell'aeronautica, potrà pure essere concessa l'esenzione doganale per il materiale di volo (aeromobili, motori e parti di ricambio), che la Società dovesse eventualmente importare dall'estero.

Gli aeromobili, i motori e le parti di ricambio da ammettere in franchigia doganale non potranno essere destinati ad alcun uso estraneo all'esercizio della linea;

c) è riconosciuta a favore della Società la riduzione della tassa di negoziazione tanto sulle azioni quanto sulle obbligazioni al quarto della misura normale per tutta la durata della presente convenzione;

d) la presente convenzione e tutti gli atti inerenti e conseguenti alla stessa, ivi compresi i contratti di appalto e di fornitura, nonchè di atti comprovanti i successivi aumenti di capitale, sono esenti da bollo e dai diritti di segreteria.

La tassa di registro verrà applicata in tutti i casi suddetti nella misura minima.

Art. 14.

Ispezioni e controlli.

Lo Stato provvederà a proprie spese alla ispezione della linea e, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ad ispezioni di carattere amministrativo contabile.

I funzionari incaricati di compiere tali ispezioni e controlli dovranno essere ammessi ad ogni loro richiesta presso qualsiasi impianto aeronautico della Società.

I viaggi compiuti a tale scopo dai detti funzionari a bordo degli aeromobili di proprietà della Società saranno completamente gratuiti.

Per le ispezioni invece di controllo degli apparecchi di revisione, di collaudo, di rilascio dei certificati di navigabilità, le spese relative saranno a carico della Società.

Le indennità e le assicurazioni contro i rischi di volo e di lavoro dei funzionari addetti alle ispezioni saranno a carico dello Stato.

Art. 15.

Uso degli aeroporti e ricovero degli apparecchi.

Rimane a carico dello Stato il provvedere gratuitamente e per la durata della presente convenzione quanto segue:

a) l'uso degli aeroporti di Milano e Trento nonchè, nel caso di forzati atterraggi, l'uso degli aeroporti e dei campi di fortuna esistenti sulla rotta;

b) il ricovero degli apparecchi destinati alla linea e dei materiali di ricambio negli aeroporti di Milano e di Trento ed in quegli altri lungo la rotta ove, per assicurare il regolare funzionamento delle linee, fosse opportuno provvedere ad attrezzature ed a depositi.

Il còmpito della sorveglianza degli apparecchi e delle parti di ricambio spetta alla Società, la quale esonera l'Amministrazione dello Stato dei danni, che in qualunque modo per difetto di essa, potessero derivarle in conseguenza dell'uso degli aeroporti e dei ricoveri statali.

La Società si obbliga poi al risarcimento dei danni che in conseguenza degli usi suddetti potessero derivare allo Stato.

Art. 16.

Disciplinare.

Sono fissate con apposito disciplinare che sarà approvato con decreto del Ministro, le prescrizioni valevoli per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, per le sovvenzioni e per i controlli e più particolarmente:

a) le norme per l'accertamento della liquidazione periodica delle competenze dovute alla Società;

b) gli orari di partenza e di arrivo;

c) le tariffe così per le persone come per le cose;

d) i limiti di tolleranza rispetto al numero dei voli annuali stabiliti nel precedente art. 5 e rispetto agli orari di partenza e di arrivo;

e) le sanzioni da applicarsi nel caso in cui detti limiti di tolleranza risultino superati;

f) il numero e le attribuzioni del personale navigante e di quello di stazione;

g) gli speciali obblighi del personale sociale, dei passeggeri e dei mittenti;

h) tutte le sanzioni in genere, con speciale riguardo agli incameramenti totali e parziali della cauzione, e, infine, quanto altro possa occorrere per assicurare il conseguimento delle penalità e degli scopi prefissi;

i) le norme per l'accertamento del costo chilometrico;

l) le condizioni di trasporto e le responsabilità inerenti al servizio postale.

Art. 17.

Condizioni di cittadinanza.

L'Amministrazione della Società concessionaria, per la durata della presente convenzione, dovrà rispondere alle seguenti condizioni di cittadinanza:

a) il presidente ed il consigliere delegato o i consiglieri delegati dovranno essere cittadini italiani e di gradimento del Regio Governo;

b) quattro quinti dei consiglieri di amministrazione dovranno essere nominati fra gli azionisti cittadini italiani residenti in Italia o all'estero.

Il personale di volo e degli scali dovrà essere di nazionalità italiana.

Il capitale della Società italiana dovrà essere, per quattro quinti almeno, di proprietà di cittadini o ditte italiane, Il Ministero dell'aeronautica si riserva ogni più ampio controllo per l'adempimento di siffatta condizione.

Art. 18.

Domicilio sociale.

La Società elegge domicilio per tutta la durata della presente convenzione, presso la propria sede legale in Roma.

Art. 19.

Cauzione provvisoria - Cauzione definitiva.

La Società « Avio Linee Italiane » entro un mese dalla data del provvedimento legislativo che approva la presente convenzione eseguirà un deposito di L. 50,000, presso la Cassa dei depositi e prestiti a titolo di cauzione provvisoria, intesa a garantire che entro il termine fissato dal precedente art. 3, provvederà alla regolare esecuzione di tutti gli impianti ed all'apprestamento del materiale di volo necessario per l'esercizio. Tale deposito, che potrà essere fatto in titoli di rendita o valori garantiti dallo Stato, potrà essere incamerato dallo Stato stesso, con semplice provvedimento amministrativo e senza intervento dell'autorità giudiziaria, per il solo fatto che l'inaugurazione della linea non abbia avuto luogo per colpa della Società entro il termine fissato.

La cauzione sarà portata a complessive L. 200,000 quale cauzione definitiva all'inaugurazione dell'esercizio con le modalità sopra indicate.

E' inteso che la Società rimarrà proprietaria dei titoli depositati a cauzione e ne riscuoterà le cedole.

Allo spirare della presente convenzione, la cauzione suddetta sarà restituita alla Società dopo che essa abbia liquidato ogni suo conto e pendenza con lo Stato derivante dall'applicazione della presente convenzione.

Il deposito cauzionale si estende altresì a garantire e a risarcire l'Amministrazione finanziaria dei danni che possono derivarle, sia direttamente che indirettamente, nell'esercizio delle concessioni ed agevolazioni di cui all'art. 15 della presente convenzione, come anche per le altre responsabilità che presso l'Amministrazione predetta venissero comunque ad essere rilevate.

Art. 20.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale.

Detto Collegio che si riunirà a Roma sarà composto:

a) di un presidente che sarà scelto di comune accordo fra le parti, ovvero, in difetto, sarà nominato dietro richiesta delle parti dal presidente del Consiglio di Stato;

b) di un membro scelto dal Ministero dell'aeronautica;

c) di un membro scelto dalla Società.

Le sentenze arbitrali non sono soggette nè ad appello nè a ricorso per cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunciano.

Art. 21.

Cambio di materiale mobile e modificazioni di percorso.

E' data facoltà al Ministero dell'aeronautica (Aviazione civile e traffico aereo) di autorizzare con provvedimento amministrativo l'impiego di materiale mobile diverso da quello

previsto nel precedente art. 11, qualora ne derivino miglioramenti al servizio.

Eguale facoltà è concessa relativamente ad eventuali temporanei mutamenti di percorso.

Tali sostituzioni di materiale e modificazioni di percorso potranno essere adottate sempre che non importino allo Stato un onere finanziario superiore al massimo onere derivante dall'applicazione della presente convenzione.

Art. 22.

Revoca - Decadenza della concessione.

Il Ministero, qualora si verificassero per colpa della Società, sospensione o abbandono del servizio che non fossero dipendenti da cause di forza maggiore, potrà, con semplice lettera o con nota stragiudiziale, diffidare la Società concessionaria a riprendere il servizio secondo le norme prescritte dalla presente convenzione e dal relativo disciplinare entro il termine perentorio che sarà indicato nella diffida. Tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione di mora.

Quando, nonostante tale invito, il servizio non venisse regolarmente ripreso nel termine prescritto, ovvero, essendo stato ripreso, si verificasse poi una nuova sospensione, il Ministero, sentito il parere del Consiglio di Stato, avrà facoltà di prendere possesso dei velivoli e dell'azienda tutta per esercitare direttamente il servizio. In tale caso la continuazione del servizio sarà a rischio e pericolo e responsabilità della Società concessionaria, la quale risponde pure di ogni altro danno.

Qualora dall'esercizio così continuato risultasse un utile, sarà prelevato nei limiti di esso, a favore della Società concessionaria, un compenso di requisizione, da determinarsi secondo le disposizioni legislative in materia, per i beni di ogni natura dei quali il Ministero dell'aeronautica avesse preso possesso.

Ogni eventuale avanzo è dovuto allo Stato.

Qualora il Ministero non intenda sostituirsi nell'esercizio della linea è in facoltà del Ministero, sentito il parere del Consiglio di Stato, di revocare con suo decreto la concessione e di cederla eventualmente ad altra Società, ente o ditta.

Qualora nell'esecuzione del servizio si verificassero, da parte della Società concessionaria, irregolarità gravi, sospensioni e abbandono del servizio, che ne compromettano, a giudizio insindacabile del Ministero, le finalità, il Ministero dell'aeronautica, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di revocare la concessione e di avvalersi di tutti i diritti di cui ai commi precedenti del presente articolo.

Il Ministero — sentito il parere del Consiglio di Stato — potrà dichiarare risoluto il contratto e decaduta la convenzione:

a) qualora la Società risultasse essere italiana solo apparentemente;

b) qualora la Società assumesse l'esercizio di qualsiasi servizio per conto di altro Governo, senza l'autorizzazione del Ministero;

c) qualora entro il termine prescritto non fosse reintegrata la cauzione, eventualmente decurtata per multe inflitte alla Società;

d) qualora la Società, senza autorizzazione del Ministero, assumesse con Governi esteri impegni relativi all'esercizio;

e) qualora si constati l'abbandono del servizio di navigazione senza giustificazione di forza maggiore;

f) qualora si verifichino irregolarità gravi e costanti che senza dar luogo ad interruzioni, sospensioni o abbandoni del servizio, ne compromettano la finalità;

g) qualora la Società non provvedesse all'aumento del capitale nella misura, nelle forme e nel termine previsto dall'art. 1.

In conseguenza della dichiarata risoluzione per colpa della Società, la cauzione definitiva sarà incamerata dallo Stato.

Art. 23.

La Società ha l'obbligo di dimostrare al Ministero la effettuata assicurazione del personale dipendente contro gli infortuni, a norma delle leggi vigenti.

Fatto in triplice originale di cui uno per ciascuna delle parti e una per il Registro.

Roma, addì 14 marzo 1928 - Anno VI

Il Sottosegretario di Stato:
BALBO.

Società « Avio Linee Italiane »:
Ing. PROSPERO GIANFERRARI.
EMILIO CONSOLI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 16 luglio 1928 - Anno VI

Francia	74.74	Belgrado	33.60
Svizzera	367.78	Budapest (Pengo)	3.325
Londra	92.84	Albania (Franco oro)	366.75
Olanda	7.685	Norvegia	5.105
Spagna	314.50	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.661	Svezia	5.115
Berlino (Marco oro)	4.548	Polonia (Sloty)	215 —
Vienna (Schillinge)	2.693	Danimarca	5.105
Praga	56.59	Rendita 3,50 %	71.90
Romania	11.75	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso argentino Oro	18.33	Rendita 3 % lordo	45 —
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	83.025
New York	19.097	Littorio 5 %	82.525
Dollaro Canadese	19.04	Obbligazioni Venezie 3,50 %	[illegible]3.275
Oro	368.48		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di estrazione di obbligazioni del debito redimibile 3 %.

Si notifica che nel giorno di giovedì 2 agosto p. v. alle ore 9 in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 18ª estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3 % netto di 1ª e 2ª categoria create con la legge 15 maggio 1910, n. 228.

Le obbligazioni da estrarsi secondo la tabella d'ammortamento sono in numero di 5120 sulle 282480 vigenti di 1ª categoria, e 5120 sulle 282480 vigenti di 2ª categoria.

I numeri delle obbligazioni estratte, da rimborsarsi a cominciare dal 1º ottobre 1928, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 14 luglio 1928 - Anno VI

Il direttore capo divisione: SINIBALDI.

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 1).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	252138	830 —	Matta Cherchi *Amabilia* fu Demetrio, minore sotto la tutela di Matta Felice fu Giovanni, dom. a Pabillonis (Cagliari).	Matta Cherchi *Barbara-Erminia-Amabilia* fu Demetrio, minore ecc. come contro.
»	125091	1,380 —	Barberis Margarita fu Sebastiano, moglie di Bergia Giuseppe, dom. a Cuneo.	Barberis Margarita di *Giovanni-Battista-Sebastiano*, moglie di Bergia Giuseppe *fu Giuseppe*, dom. a Cuneo.
Buono Tesoro settennale 1ª serie	385	Cap. 17,000 —	*Bortolotti* Girolamo fu Francesco.	*Bortolot* Girolamo fu Francesco.
Buono Tesoro settennale 4ª serie	86	» 6,000 —	Ghislanzoni *Adelina* fu *Pippo*.	Ghislanzoni *Adele* fu *Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Dell'Acqua Amalia* fu Gerolamo, ved. Ghislanzoni.
3.50 %	563410	105 —	*Mabrito* Margherita fu *Pietro* moglie di Rovaretti Giovanni, dom. a Torino.	*Mabritto* Margherita-*Agostina* fu *Giovanni*, moglie ecc. come contro.
»	272218	35 —	Calsamiglia Catterina fu Giacomo, ved. *Deverrini*, dom. a Ventimiglia (Porto Maurizio).	Calsamiglia Catterina fu Giacomo, ved. di *Deverini Giovanni-Antonio-Agostino*, dom. come contro.
»	278033	357 —	Intestata come la precedente ved. di *Agostino* Deverini.	
Cons. 5 %	190440	2,000 —	Borioli Giovanni fu Ermenegildo, dom. in Cascina Pelonda-Tortona (Alessandria); con usuf. vit. a Gianelli *Santina* fu Giovanni, ved. di Borioli Ermenegildo, dom. come sopra.	Intestata come contro, con usuf. vital. a Gianelli *Angela-Santina*, ecc. come contro.
3.50 %	420754	105 —	*d'Avalle Giuseppa* fu Francesco nubile, dom. a Breme (Pavia).	*Avalle Emilia-Giuseppa-Ernesta* fu Francesco, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	422468	155 —	De Simone *Carmine* di Ignazio, dom. a Trani (Bari).	De Simone *Cosimo-Damiano-Carmine* di Ignazio, dom. come contro.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 luglio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale delle Concessioni governative e dei Trattati di pace.

Ferie dei Tribunali arbitrali misti.

Il presidente dei Tribunali arbitrali misti italo-austriaco, italo-ungherese, italo-bulgaro, italo-germanico, con proprie ordinanze ha stabilito che il periodo delle ferie dei detti Tribunali corra dal 1° agosto al 30 settembre 1928.

Durante il periodo feriale resta sospesa la decorrenza dei termini eccettuati quelli fissati per la introduzione dell'istanza dall'art. 21 del regolamento di procedura.

Il periodo delle ferie per i procedimenti davanti all'arbitro per le controversie italo-germaniche e per le controversie italo-austriache, è stato fissato anche dal 1° agosto al 30 settembre 1928.

Durante il periodo feriale resta sospesa la decorrenza dei termini per le anzidette controversie.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Revoca dell'ordinanza di sanità marittima n. 6 del 1928.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la cessazione della peste in Algeri (Algeria);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 18 agosto 1907, n. 636;

Decreta:

La precedente ordinanza n. 6 del 19 maggio 1928, riguardante le provenienze da Algeri è revocata.

Le LL. EE. i prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: MESSEA.

Ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1928.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste ad Orano;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze dal porto di Orano (Algeria) sono sottoposte alle misure contro la peste prescritte dall'ordinanza di sanità marittima numero 10 del 1° settembre 1907, modificata con decreto Ministeriale 30 agosto 1911.

Le LL. EE. i prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: MESSEA.

Avviso di rettifica.

Nel decreto del Capo del Governo in data 20 maggio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 1928-VI, la data riferibile alla legge n. 858 (contenente disposizioni per la lotta contro le mosche) erroneamente indicata in « *23 marzo 1928* » va rettificata in « *29 marzo 1928* ».

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Orvieto, in provincia di Terni, con decreto 6 luglio 1928-VI sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute negli articoli 10 e 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il « Premio Francolini » per i giovani nati nella provincia di Firenze.

E' aperto il concorso al « Premio Francolini » istituito per i giovani nati nella provincia di Firenze e da conferirsi con le norme indicate nel regolamento approvato con decreto Ministeriale del 17 giugno 1910.

I concorrenti dovranno presentare, entro il 15 agosto, al preside del Regio liceo « Dante » in Firenze, oltre alla domanda, i documenti seguenti:

1° atto di nascita, da cui risulti che il concorrente è nato nella provincia di Firenze;

2° diploma di maturità classica ottenuto nella sessione di luglio 1928 in un liceo governativo;

3° certificato di aver riportato non meno di 8 decimi negli esami finali di fisica e matematica.

La domanda e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Il concorso sarà per esame, che avrà luogo non oltre il mese di ottobre 1928, e possibilmente durante la sessione autunnale degli esami di maturità classica.

L'esame verterà in questo anno sopra un tema di matematica, allo svolgimento del quale saranno assegnate otto ore. La Commissione esaminatrice indicherà ai concorrenti il giorno della prova e l'ora.

L'importo di detto premio per l'anno 1928 sarà di L. 400.

Firenze, 30 giugno 1928.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.